



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 9 del 29 gennaio 2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: CONFERMA ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2021

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 19:40 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella		A
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone		A
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Bonfantoni Francesco, Morelli Fabrizia, Toni Lorenzo.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle da imposta municipale propria (IMU), nelle sue numerose versioni dal 2012 ad oggi;

RICHIAMATA la L.160/2019, commi da 738 a 783 relativi alla “nuova IMU” e la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 169 relativa alla proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di delibera;

PREMESSO che:

- la prima versione dell'IMU era nata nel 2012, in sostituzione dell'ICI, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- successivamente il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 7 giugno 2012 è stato approvato il primo regolamento comunale in materia di IMU;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 luglio 2014, il predetto regolamento è stato successivamente adeguato alla normativa della Legge n. 147/2013 istitutiva della IUC,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2016 e n. 10 del 27 marzo 2019 sono state apportate modifiche al regolamento approvato con deliberazione C.C. 42/2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 16 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento avente ad oggetto la disciplina della “Nuova IMU di cui alla L.160/2019”;

DATO ATTO, che con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30 luglio 2020 sono state approvate le aliquote anno 2020;

ANALIZZATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che nel definire il quadro normativo generale della “nuova” IMU, fissa prima di tutto i capisaldi per l'applicazione del tributo, ossia i soggetti attivi e passivi e i presupposti, come di seguito sintetizzato:

commi 740 e 741 definiscono il presupposto del tributo, ed in particolare:

- il comma 740 afferma che il medesimo è costituito dal “possesso di immobili”, analogamente a quanto accadeva con l'IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, escludendo però dal presupposto “il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 (...) salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”;
- il comma 741 entra nel merito della definizione di ogni fattispecie costituente il presupposto, dando chiara indicazione di cosa si intende per fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area edificabile e terreno agricolo;
- il comma 742 dà indicazione in merito al soggetto attivo dell'imposta, definendo tale “il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso”, e precisa che “l'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio”;

- il comma 743 precisa invece i soggetti passivi dell'imposta, definendo in linea generale tali “i possessori di immobili”, ossia “il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”, in continuità con il regime IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, analizzando poi particolari fattispecie di soggetti passivi in continuità con la normativa precedente ed apportando novità relativamente al genitore assegnatario della casa familiare che è soggetto passivo solo in presenza di figli affidati. Lo stesso comma precisa inoltre, innovando rispetto alla precedente disciplina dell'IMU il concetto dell'autonomia della obbligazione;

DATO ATTO che l'art.1 della legge del 30 dicembre 2020, n.178 in materia di NUOVA IMU ha introdotto quanto segue:

- comma 599 dispone “ in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, relative a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stessi stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate”;
- comma 48 dispone “a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tassa sui rifiuti avente natura di corrispettivo di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è dovuta in misura ridotta dei due terzi”; (il comma 49 non l'ho inserito perchè tratta dei ristori delle minori entrate)

TENUTO CONTO inoltre che, in linea generale la definizione di una manovra finanziaria a livello locale deve tener conto anche delle peculiarità del proprio territorio e delle caratteristiche del proprio tessuto economico, nonché delle politiche finanziarie adottate nel tempo dall'Ente medesimo;

RICORDATO che relativamente a quest'ultimo aspetto, la pressione tributaria in materia IMU è rimasta inalterata dal 2015 al 2019 e che tale conferma è avvenuta:

- per l'anno 2016 tramite espresso atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2016;
- per gli anni 2017 e 2018 tramite proroga in forma tacita, in assenza di specifica

deliberazione di conferma, come consentito dalla Legge 29/2006, articolo 1 comma 169;

- per l'anno 2019 tramite espresso atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 11 del 237 marzo 2019;

DATO ATTO che anche l'introduzione della "nuova IMU" nel 2020 è avvenuta in continuità con le manovre adottate negli anni precedenti;

PRECISATO che l'Ente nel definire la manovra finanziaria da adottare ai fini IMU deve tenere conto sia dei servizi istituzionali offerti alla comunità negli anni (nonché ove possibile potenziarli e migliorarli);

VALUTATO opportuno confermare la manovra tributaria in materia di IMU già adottata nel 2020 al fine di garantire il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, nonché tenuto conto della proposta di manovra avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 05.01.2021 che nel rispetto della nuova normativa contenuta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e legge 178 del 30 dicembre 2020, si configura in totale continuità con le aliquote IMU anno 2020 approvate da questo Organo;

ELENCALE di seguito nel dettaglio le aliquote IMU confermate per l'anno 2021, e che l'Organo esecutivo ha sottoposto al vaglio di questo Consiglio, definite in base alla "manovre" consentite dal legislatore con legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, ai commi sotto riportati:

<i>Riferimento di legge</i>	<i>Tipologia immobile</i>	<i>aliquota</i>
Comma 748-749	abitazione principale di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,60%
Comma 750	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Comma 751	Beni merce	0,00%
Comma 752	Terreni agricoli	1,06%
Comma 753	Immobili categoria catastale D (ad eccezione di quanto disciplinato al punto D) seguente)	1,06%
Comma 754	Immobili diversi da abitazione principale e diversi da commi 750 a 753(ad eccezione di quanto disciplinato al punto C) seguente)	1,06%
Comma 760	Abitazioni locare a canone concordato di cui alla L. 431/1998	0,50%

INDICATE di seguito, in analogia con quanto avvenuto nel passato, le aliquote agevolate che si intende confermare per particolari casistiche, che si aggiungono al quadro tariffario sopra riportato:

- A) abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente: a questa fattispecie il Comune concede l'assimilazione tramite riconoscimento di trattamento di favore all'interno del regolamento comunale redatto ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, ed in rispetto della facoltà concessa dal legislatore all'ente di cui al comma 741, lettera c) ed alle condizioni previste dal regolamento;
- B) abitazioni concesse in comodato: a questa fattispecie, in alternativa all'agevolazione che il legislatore ha riservato al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 (base imponibile ridotta del 50 per cento), il Comune concede l'aliquota dello 0,86 %, a condizione che:
 1. siano rispettati tutti i requisiti previsti dal legislatore al comma sopra

richiamato, tranne la registrazione del contratto di comodato;

2. gli interessati presentino al Servizio Gestione Entrate Tributarie di questo Ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile sul sito internet del Comune;

L'aliquota agevolata dello 0,86% riservata dal Comune alle abitazioni concesse in comodato è alternativa alla forma agevolativa indicata dal legislatore al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1; in nessun caso le due agevolazioni potranno sommarsi.

- C) unità immobiliari non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 e non cessato al 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento del 50% sull'aliquota applicata per tale tipologia di fabbricato, e quindi pari allo 0,53%;
- D) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, e non cessato al 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui riservato l'abbattimento della quota di imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. Conseguentemente, l'aliquota da applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, corrispondente alla quota riservata allo Stato;
- E) ulteriori precisazioni ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui ai punti C) e D):
 - gli interessati devono presentare al Servizio Gestione Entrate tributarie di questo Ente, entro e non il 15 gennaio 2022, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio, resa disponibile sul sito internet del Comune;
 - per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate;
 - fermo restando i requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, il trattamento agevolativo si estende a tutto l'anno solare 2021, indipendentemente dalla data di avvio della nuova attività economica;
- F) detrazione particolare in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 14 Nuovo Reg.to IMU approvato con deliberazione C.C. 49/2020): a questa fattispecie il Comune concede per l'anno 2021 (applicabile anche per le annualità 2022 e 2023) una detrazione del 10% dell'imposta dovuta;

VERIFICATO che il terzo punto lettera E) sopra richiamato per ragioni operative e di equità è da intendersi applicabile per 12 mesi decorrenti dall'inizio dell'attività economica come meglio sopra precisata;

DATO ATTO che per tutto quanto qui espressamente non citato si rimanda alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, istitutiva della "nuova" IMU a partire dal 2020 e al

Regolamento Comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 16 luglio 2020;

VALUTATA adeguata la sopradescritta manovra tributaria in materia di IMU, che pur mantenendo inalterata la pressione tributaria rispetto agli anni scorsi, come in precedenza ricordato, garantisce il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2021;

RICORDATO che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

DATO ATTO che il D. L. 34 del 19 maggio 2020 ha differito al 31.1.2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e che il decreto [del ministro dell'Interno del 13 gennaio](#) scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, ha ulteriormente differito il termine al 31 marzo 2021 (Pubblicato in G. U. n. 13 del 18.01.2021);

RICORDATO, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa

“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane” all’interno del settore 1 dell’ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all’interno del settore 1 dell’ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere positivo in data 27.01.2021 da parte della I Commissione Consiliare, denominata *“Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi”*;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrì Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l’esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
16	3 (Cordone, Pilastrì e Porciani)	11	2 (Ramello e Testai)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU già previste per l'anno 2020 di seguito riepilogate:

- *Aliquote IMU in base alle “manovre” consentite dal Legislatore con L. 160/2019 art. 1:*

<i>Riferimento di legge</i>	<i>Tipologia immobile</i>	<i>aliquota</i>
Comma 748-749	abitazione principale di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,60%
Comma 750	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Comma 751	Beni merce	0,00%
Comma 752	Terreni agricoli	1,06%
Comma 753	Immobili categoria catastale D (ad eccezione di quanto disciplinato al punto D) seguente)	1,06%
Comma 754	Immobili diversi da abitazione principale e diversi da commi 750 a 753(ad eccezione di quanto disciplinato al punto C) seguente)	1,06%
Comma 760	Abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998	0,50%

- *Aliquote, agevolazioni, assimilazione e detrazione Imu per particolari casistiche:*

A) abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: a questa fattispecie il Comune concede l'assimilazione tramite riconoscimento di trattamento di favore all'interno del regolamento comunale redatto ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, ed in rispetto della facoltà concessa dal legislatore all'ente di cui al comma 741, lettera c) ed alle condizioni previste dal regolamento;

B) abitazioni concesse in comodato: a questa fattispecie, in alternativa all'agevolazione che il legislatore ha riservato al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 (base imponibile ridotta del 50 per cento), il Comune concede l'aliquota dello 0,86 %, a condizione che:

1. siano rispettati tutti i requisiti previsti dal legislatore al comma sopra richiamato, tranne la registrazione del contratto di comodato;
2. gli interessati presentino al Servizio Gestione Entrate Tributarie di questo Ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile sul sito internet del Comune;

L'aliquota agevolata dello 0,86% riservata dal Comune alle abitazioni concesse in comodato è alternativa alla forma agevolativa indicata dal legislatore al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1; in nessun caso le due agevolazioni potranno sommarsi.

C) unità immobiliari non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, e non cessato al 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento del 50% sull'aliquota applicata per tale tipologia di fabbricato, e quindi pari allo 0,53%;

D) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, e non cessato al 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento della quota di imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. Conseguentemente, l'aliquota da applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, corrispondente alla quota riservata allo Stato;

E) ulteriori precisazioni ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui ai punti C) e D):

- gli interessati devono presentare al Servizio Gestione Entrate tributarie di questo Ente, entro e non oltre il 15 gennaio 2022, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio, resa disponibile sul sito internet del Comune;
- per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate;
- fermo restando i requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, il trattamento agevolativo si estende per 12 mesi dall'inizio dell'attività economica come meglio sopra precisata;

F) detrazione particolare in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 14 Nuovo Regolamento IMU – deliberazione C.C. 49/2020): a questa fattispecie il Comune concede per l'anno 2021 (applicabile anche per le annualità 2022 e 2023) una detrazione del 10% dell'imposta dovuta; si precisa che resta valida quanto adottato con la deliberazione C.C. 50/2020 con riferimento alla presente casistica;

2. di confermare la detrazione di euro 200,00 a favore delle abitazioni principali così come descritta dal legislatore al comma 749 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1;
3. di precisare che per tutto quanto qui espressamente non citato si rimanda alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, istitutiva della “nuova” IMU a partire dal 2020 e al regolamento comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 16 luglio 2020;
4. di ricordare che ai sensi del comma 762 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, il versamento dell'imposta è dovuta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2021 e la seconda il 16 dicembre 2021. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre;
5. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 :
 - acquista *efficacia* dalla data di pubblicazione *sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;

- con *effetto* dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata *sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno*;
6. di incaricare la responsabile del *Servizio Gestione Entrate tributarie*, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle manovra tributaria, qui in esame;
 7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 8. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di revisione Economico Finanziario;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la manovra tributaria IMU 2021 entro il termine fissato da legge e secondo le nuove regole in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
16	3 (Cordone, Pilastrì e Porciani)	11	2 (Ramello e Testai)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.